



ORDINANZA MUNICIPALE SUI LIDI COMUNALI

Risoluzione municipale no. 492/2018, del 30 aprile 2018

Il Municipio di Gambarogno

richiamati gli articoli 179 e 192 LOC, l'art. 44 RALOC e le norme di Polizia contenute nel Regolamento organico comunale;

ordina:

Scopo	Art. 1	La presente Ordinanza disciplina l'accesso, l'utilizzo e il comportamento da tenere da parte degli utenti dei Lidi comunali.
Date e orari di apertura	Art. 2	a) Il Municipio stabilisce annualmente le date e gli orari di apertura e li espone ad inizio stagione presso gli stabilimenti balneari. b) Su richiesta del gestore, previo pagamento di un affitto "pro-rata" supplementare, il Municipio può derogare le date e gli orari di apertura delle strutture, dalla settimana precedente la Pasqua, fino alla fine del mese di ottobre.
Manifestazioni ed eventi	Art. 3	a) Il Municipio si riserva la possibilità di destinare l'intera area o parte di essa all'organizzazione di manifestazioni ed eventi. b) Previo avviso scritto pubblicato con almeno 10 giorni di anticipo nel Lido interessato, l'accesso allo stabilimento balneare può essere limitato.
Utilizzo	Art. 4	Gli utenti devono avere la massima cura delle strutture messe a disposizione e sono responsabili per eventuali danni.
Comportamento	Art. 5	a) Gli utenti devono tenere un comportamento corretto, rispettoso degli altri e delle più elementari norme igieniche e del buon costume. b) Il naturismo è vietato. c) Gli utenti sono tenuti a conformarsi alle istruzioni del personale di sorveglianza.
Bambini	Art. 6	I bambini di età inferiore ai 8 anni devono essere accompagnati da una persona di almeno 16 anni compiuti.

Divieti	Art. 7	<p>a) In tutta l'area sono escluse attività incompatibili con le finalità della struttura.</p> <p>b) Sono vietate in particolare tutte le attività che, per loro natura, possono minacciare la sicurezza di altri utenti o recare danno alle strutture.</p> <p>c) L'uso della radio e di altri apparecchi di riproduzione del suono è consentito a condizione che il volume sia tale da non disturbare gli altri utenti.</p> <p>d) E' vietato il gioco del calcio.</p> <p>e) E' vietato abbandonare o lasciar incustoditi materassini, sdraio, ombrelloni e ogni altro materiale.</p> <p>f) Possono essere smaltiti negli appositi contenitori solo i rifiuti direttamente generati dall'attività degli snackbar.</p> <p>g) All'interno dell'area è vietato grigliare, salvo negli spazi espressamente dedicati o con autorizzazione del Municipio.</p> <p>h) Il Municipio può imporre divieti o restrizioni temporanee per ragioni legate allo stato della struttura, alle condizioni meteorologiche, a necessità di carattere comunale quali manifestazioni, come pure per altri giustificati motivi.</p>
Veicoli	Art. 8	<p>a) È vietato l'accesso al lido ai veicoli a motore e alle biciclette.</p> <p>b) Sono esclusi dal divieto i mezzi utilizzati per la manutenzione e quelli espressamente autorizzati dal Municipio.</p>
Animali	Art. 9	<p>Durante l'apertura della struttura balneare l'ingresso è vietato ai cani; fanno eccezione i cani di servizio ai ciechi e ai disabili.</p>
Divieti in acqua	Art. 10	<p>Nel lago è severamente vietato:</p> <p>a) uscire dall'area delimitata dalle boe.</p> <p>b) Accedere o attraccare nella zona delimitata con qualsiasi natante.</p> <p>c) Nuotare sotto la zattera.</p>
Precauzioni	Art. 11	<p>a) E' obbligatorio il rispetto delle norme di sicurezza esposte nei lidi.</p> <p>b) I bambini devono essere sorvegliati.</p>
Responsabilità	Art. 12	<p>Oggetti di valore non devono essere lasciati negli spogliatoi, negli armadietti o nelle cabine. Il Comune declina ogni responsabilità per furti e danni alle persone e alle cose.</p>

Sanzioni e Norme finali	Art. 13	<p>a) Il personale di sorveglianza assicura il rispetto delle Norme della presente Ordinanza.</p> <p>b) Le infrazioni sono segnalate al Municipio e punite con la contravvenzione ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.</p> <p>c) Nei casi d'infrazioni gravi e ripetute, il Municipio può pronunciare il divieto d'accesso ai Lidi per una durata determinata o indeterminata.</p>
Pubblicazione	Art. 14	La presente Ordinanza è pubblicata agli Albi comunali dal 1.5.2018 al 1.6.2018.
Rimedi di diritto	Art. 15	Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.
Entrata in vigore	Art. 16	La presente Ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli Albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

IL MUNICIPIO

Il Sindaco



Tiziano Ponti

Il Segretario



Alberto Codioli